

HUSSERL SUI CONCETTI SPECIFICAMENTE NORMATIVI

ANDREA STAITI

*Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali
Università degli Studi di Parma
Philosophy Department, Boston College (USA)
andrea.staiti@unipr.it*

ABSTRACT

In this paper I explore Husserl's theory of specifically normative concepts (in contemporary idiom: thin normative concepts) as presented in his lectures on ethics. In the first section I examine Husserl account of normative judgment in the *Prolegomena*. I argue that it is insufficient because it doesn't appreciate the irreducibility of normative to non-normative concept. In the second section I turn to Husserl's later account of normative concepts and explicate the meaning and significance of his claim that such concepts invariably refer to *posita* or *Sätze*, rather than ordinary objects. I also explain how, on Husserl's account, the normative stance that makes specifically normative concepts possible can be extended to ordinary objects and acts of consciousness. I conclude with some remarks about the significance of Husserl's analysis for metanormative theory.

KEYWORDS

Husserl, phenomenology, normativity, transcendental, intentionality

... abbiamo trovato così il luogo d'origine di tutti i concetti normativi e il campo originario di tutti i giudizi e delle asserzioni normative: si tratta del campo dei significati ideali, dei *posita*.

(Husserl 2004, 273)

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il tema della normatività ha ricevuto un'attenzione crescente da parte dei fenomenologi. Questi nuovi sviluppi sono seguiti alla pubblicazione del fondamentale lavoro di Steven Crowell *Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger* (Crowell 2013), in cui l'autore sviluppa un'ampia e ambiziosa concezione del ruolo della normatività per la fenomenologia, in quanto teoria del significato. Nei lavori che sono emersi sulla scia di *Normativity and Phenomenology*, gli studiosi hanno

reagito variamente alla "svolta normativa" proposta da Crowell (Burch, Marsh e McMullin 2019) e hanno esplorato, tra le altre cose, il ruolo della normatività nella percezione (Breyer/Doyon 2015; Doyon, in questo volume), la relazione fondante tra la dimensione teoretica e quella normativa (Iocco 2016) e la possibilità di interpretare le essenze e le leggi eidetiche come norme (Carta 2021). A mia conoscenza, però, nessuno degli studiosi che hanno affrontato la questione della normatività in fenomenologia ha dedicato la dovuta attenzione a un testo chiave di Husserl, in cui viene proposta una teoria di quelli che il filosofo chiama "predicati specificamente normativi" [*spezifisch normative Prädikate*], delineando così una concezione molto originale della normatività in generale. Possiamo parlare dunque di concetti originariamente normativi per designare i concetti che esprimono i predicati in questione. Nel resto del saggio mi concentrerò sui concetti specificamente normativi. Tali concetti, come il "vero", "buono" e "bello", sembrano mancare di contenuto descrittivo ed esprimere una pura valutazione. Nella metaetica contemporanea si parla spesso a questo proposito di concetti "sottili", in opposizione a concetti "spessi" come quelli di "generoso", "armonioso", "elegante", ecc. È significativo, tuttavia, che Husserl includa tra i concetti specificamente normativi anche quello di "esistente", facendo così esplodere la caratterizzazione dei concetti normativi come implicanti, almeno implicitamente, un 'dover essere'. Già a prima vista, dunque, il modo in cui Husserl tratta la normatività è molto originale e si discosta dalle concezioni standard del dibattito contemporaneo.

Il testo sui cui mi concentrerò è stato pubblicato (a dire il vero piuttosto sorprendentemente) come appendice alle lezioni di Husserl *Introduzione all'etica* (Husserl 2004) con il titolo fuorviante di "Natur und Geist". Esso è però, di fatto, parte integrante delle lezioni di Husserl e al suo interno viene trattata la distinzione tra normativo e non normativo, da cui deriva la conseguente distinzione tra natura e spirito. È stata forse la scarsa visibilità di questo e altri testi husserliani sulla normatività il motivo per cui Crowell, nonostante le sue analisi attingano a una gamma significativamente ampia di fonti primarie, arriva a scrivere di Husserl (e Heidegger): "Ciascuno ha contribuito con analisi fenomenologiche a chiarire l'aspetto normativo del significato, ma nessuno dei due ha formulato la questione proprio in questo modo" (Crowell 2013, 3). Non è questo però il caso di Husserl, che invece - nel testo che esplorerò in seguito - formula la questione proprio in termini di normatività e di condizione di possibilità di una posizione normativa sul mondo.

L'analisi di Husserl non cerca però "le condizioni normative per il significato e l'intenzionalità" (Crowell 2013, 4), ma piuttosto il contrario. Sono l'intenzionalità e la sua struttura trascendentale a creare le condizioni affinché sorga la normatività e il significato abbia una presa sul mondo. La normatività non è una condizione trascendentale dell'intenzionalità, ma è piuttosto un fenomeno derivato, la cui origine può essere fatta

risalire a fenomeni più elementari, e segnatamente alla struttura delle intenzioni vuote e riempite *nel contesto della coscienza posizionale*. Una risposta a Crowell su normatività e intenzionalità, che prenda l'intenzionalità come fenomeno fondamentale, è stata proposta da John Drummond (2019) e in questo senso la linea argomentativa del presente capitolo è coerente con quella di Drummond. Similmente, Sara Heinämaa sostiene che, da un punto di vista husserliano, la normatività si fonda sulla "idea che tutta l'intenzionalità implichi atti dell'intenzionare che sono necessariamente o riempiti o delusi" (Heinämaa 2019, 9). Tuttavia, sia Drummond che Heinämaa precisano questa idea in termini di *teleologia* degli atti intenzionali, vale a dire, a partire dal fatto che l'intenzionalità è "orientata verso il riempimento" (Drummond 2019, 107), cosicché la possibilità delle norme è ricondotta alle "strutture anticipatorie dell'intenzionare" (Heinämaa 2019, 9) che sono coinvolte già al livello più elementare della percezione sensoriale. Queste osservazioni portano alla luce una caratteristica importante dell'intenzionalità, ma per essere precisi bisognerebbe affrettarsi poi ad aggiungere: dell'intenzionalità posizionale, cioè in una modalità di coscienza che *pone* qualcosa come essere. Solo in un contesto posizionale, che va dall'esposizione passiva alla rilevanza sensoriale, alla semplice percezione, fino al giudizio, l'orientamento *ideale* dell'intenzionalità verso la coscienza intuitiva assume un'autentica struttura anticipatoria al di là della semplice protensione. C'è bisogno che sia in atto un impegno ontologico a che le cose siano in un certo modo affinché la coscienza intenzionale sia ordinata verso l'*effettivo* riempimento, cioè verso il vedere in modo evidente che le cose *stanno effettivamente* come si presumeva che stessero.

La posizione di Husserl è già anticipata in estrema sintesi, nella citazione in esergo: il luogo d'origine [*Ursprungsstätte*] di tutti i concetti normativi e di tutte le forme di predicazione normativa è il campo dei significati ideali in quanto *posita*, cioè in quanto essi fungono come parti costitutive di *Sätze* o *posita*¹. In particolare, i concetti specificamente normativi non sono predicati di oggetti ordinari, ma di *Sätze*. Il *Satz* è un concetto che svolge un ruolo di primo piano in *Idee I*, e la cui rilevanza per chiarire l'origine dei concetti normativi verrà discussa nelle prossime sezioni di questo contributo. A scopo introduttivo, faccio notare solo che l'insistenza di Husserl sui *posita* come luogo di origine dei concetti e dei predicati normativi implica che dalla sfera della normatività siano escluse tutte quelle forme di coscienza intenzionale che non

¹Per la resa di *Satz/Sätze* seguo la scelta dei traduttori inglesi di rendere coi termini latini *positum/posita*, anziché con proposizione, come ad es. nella traduzione italiana di *Idee I*. Si veda a proposito Brainard 2002. Anche se in tedesco *Satz* significa semplicemente proposizione o frase, Husserl sfrutta la derivazione etimologica di questo nome dal verbo attivo *setzen* che significa "porre" e che gli dà un significato più vasto, ben oltre il dominio delle proposizioni come costruzioni linguistiche e predicative. Affronterò questo punto in seguito, quando discuterò l'introduzione del *Satz* nel testo di Husserl in esame.

includono *posita*. Nonostante la sua innegabile struttura intenzionale, la coscienza non posizionale, come la pura immaginazione, non contiene un impegno ontologico e quindi non ha e non può avere una struttura anticipatoria o teleologica che crei le condizioni per la normatività. La coscienza intenzionale non posizionale non è orientata verso nulla, quindi non può comportare alcun tipo di normatività basata sul vuoto e sul riempimento. Il centauro su cui fantastico liberamente non può essere sottoposto a standard normativi, non può "riuscire o fallire" nell'essere un centauro, o rivelarsi effettivamente un satiro. Quello che può succedere è che posso smettere di immaginare un centauro e iniziare invece a immaginare un satiro, o immaginare una creatura proteiforme che si trasforma da centauro a satiro. Ovviamente un atto immaginativo può essere più o meno intuitivo, cioè l'oggetto immaginato può essere più o meno riccamente caratterizzato, e in questo senso l'atto può avere più o meno pienezza. Nell'immaginazione è anche possibile produrre sembianze di anticipazione e conferma di una data intenzione, ma in nessuno di questi scenari può esservi una questione di legittimità del nostro intenzionare l'oggetto come essente in un modo particolare, cioè in una certa prospettiva di senso (*Sinn*) che un'ulteriore esperienza può potenzialmente arricchire o dissolvere. Nella coscienza non posizionale vuoto e pienezza non comportano conferme o delusioni, e quindi non vi sono standard normativi con cui misurare il successo o il fallimento nell'afferrare un certo oggetto. Per usare uno slogan si potrebbe dire: niente posizione, niente norme.

Se queste considerazioni sono corrette, le loro conseguenze sono piuttosto significative: la normatività non può essere una caratteristica dell'intenzionalità *in generale*, ma solo dell'intenzionalità posizionale. Di conseguenza, deve esserci qualcosa di specifico nell'intenzionalità posizionale che crea le condizioni per il sorgere della normatività: la possibilità della normatività deve essere collocata nella differenza tra il *positum* (*Satz*) e l'effettivo oggetto o stato di cose intenzionato attraverso il *positum*. La teleologia intenzionale e le norme che la guidano esistono solo in virtù dello scarto tra il *positum* e l'oggetto reale. Concetti specificamente normativi (come "vero", "buono", "bello", e termini affini come "esistente") non individuano proprietà reali di oggetti (e stati di cose) reali, ma esprimono piuttosto proprietà di *posita* (*Sätze*) e, in particolare, di oggetti considerati *come puramente intenzionati* e posti mediante *posita* (*Sätze*). Tali concetti specificamente normativi esprimono il fatto che l'oggetto intenzionato e posto è anche dato intuitivamente proprio nel modo in cui esso è posto.

L'aspetto più notevole di questa analisi consiste nel fatto che essa implica una significativa riformulazione della nostra concezione della normatività, che riconfigura le linee di demarcazione comunemente accettate della teoria normativa, come fatto/norma, essere/dover-essere e valore/realtà. In primo luogo, secondo la concezione di Husserl, le norme non sono semplicemente giustapposte ai fatti, ma sono

anche concettualmente distinte dalle necessità eidetiche (il concetto di *Sache*, che Husserl contrappone a *Norm*, comprende sia fatti empirici (*Tat-Sachen*) che relazioni eidetiche). In secondo luogo, l'esistenza stessa è un predicato specificamente normativo. In terzo luogo, i valori sono reali, cioè possono essere appresi in termini puramente non normativi (*sachlich*) tanto quanto le realtà fisiche o psichiche. Così, i valori non implicano automaticamente la normatività, a meno che non li consideriamo puramente in quanto *posita* di valori e li misuriamo con i valori reali che i *posita* di valori in esame pretendono di cogliere.

In ciò che segue, riprenderò le minuziose analisi di Husserl, per supportare i tre punti che ho appena menzionato. Inizierò prendendo brevemente in considerazione la prima trattazione husserliana della normatività nei *Prolegomena* e sosterrò che essa è insufficiente, nella misura in cui si limita ai giudizi normativi e non prende in considerazione i concetti normativi. Nella seconda sezione, mi rivolgerò al testo di Husserl nella *Einleitung in die Ethik* e chiarirò la sua analisi dei concetti normativi come predicati di *posita* (Sätze). Nella terza sezione, infine, concluderò con alcune considerazioni sugli aspetti più originali e promettenti della teoria dei concetti normativi di Husserl per la teoria metanormativa in generale.

La normatività è un concetto estremamente controverso e non è chiaro se i suoi vari e in parte equivoci usi possano essere ricondotti a un'unica idea o distinzione fondamentale (si veda Baker 2018 per un utile orientamento negli studi contemporanei e Heinämaa 2019 per un tentativo di districare i vari significati di normatività discussi in fenomenologia). Questo contributo si focalizza sull'origine dei concetti normativi *di base* secondo Husserl. Usi ordinari più informali del concetto di norma non vengono esclusi qui, ma se l'analisi di Husserl coglie un'importante caratteristica di base del tipo di intenzionalità coinvolta ogni qual volta si fanno affermazioni normative, allora essa mira a sostituire un uso indisciplinato del concetto di norma, almeno tra fenomenologi.

1. GIUDIZI NORMATIVI E CONCETTI NORMATIVI

Il testo più importante in cui Husserl affronta il problema della normatività è probabilmente il secondo capitolo dei *Prolegomeni a una logica pura* (Husserl 2015). Qui l'attenzione si concentra su quelle discipline che si presentano come insiemi di regole che hanno lo scopo di guidare una certa attività umana, cioè le *Kunstlehren*. Il bersaglio critico di Husserl è l'idea – allora ampiamente diffusa – della logica come una *Kunstlehre*, vale a dire come una disciplina pratica la cui funzione è quella di fornire un orientamento al pensiero umano. Husserl definisce le scienze normative come le scienze le cui leggi "indicano [...] ciò che deve essere" (Husserl 2015, 45), in opposizione alle scienze teoriche che "indicano invece semplicemente ciò che è" (Husserl 2015, 46).

La tesi di Husserl è che tutte le scienze normative sono necessariamente fondate sulle corrispondenti scienze teoretiche e questa tesi è dimostrata attraverso un'analisi dei giudizi normativi e della loro forma. I giudizi normativi esprimono una richiesta, anche quando lo fanno in modo impersonale. La legittimità di una tale richiesta, tuttavia, rimanda necessariamente a un giudizio di valore la cui validità è indipendente da qualsiasi considerazione sulle richieste. L'esempio di Husserl è il seguente:

“Quando diciamo: ‘un soldato deve essere valoroso’, ciò non significa che noi o qualsiasi altro desideri o voglia, ordini o richieda che un soldato sia valoroso. [...] ‘Un soldato deve essere valoroso’ significa piuttosto: soltanto un soldato valoroso è un ‘buon soldato’. [...] *Proprio perché* questo giudizio di valore è valido, ha ragione chiunque richieda a un soldato di essere valoroso [...]”. (Husserl 2015, 46, trad. mod.)

Sulla base di questa considerazione Husserl sostiene che tutte le proposizioni normative, cioè le proposizioni relative al dover essere, dipendono dalle corrispondenti proposizioni teoriche, cioè dalle proposizioni relative all'essere, come loro fondamento. Per usare le sue parole: "Ogni disciplina normativa richiede la conoscenza di certe verità non normative" (Husserl 2015, 52), cioè verità della forma "Soltanto un A che sia un B ha le qualità C" (Husserl 2015, 51), dove C dovrebbe specificare il contenuto del 'bene' per la sfera di realtà in esame.

Se quest'analisi ha una certa innegabile plausibilità, è tuttavia ben lungi dal fornire una soluzione soddisfacente al problema della normatività. Essa mostra semplicemente la convertibilità delle proposizioni relative al dover essere in corrispondenti proposizioni relative all'essere, ma non indica il principio che rende possibile questa convertibilità. Consideriamo la proposizione (1_n): "Un soldato dovrebbe essere coraggioso" e convertiamola nella sua controparte teoretica (1): "Solo un soldato coraggioso è un buon soldato". È chiaro che l'elemento normativo in (1_n), è semplicemente riposizionato nel contenuto di (1), cioè è trasposto nell'aggettivo "buono". La traduzione completa dell'elemento normativo in (1_n) in una verità non normativa riuscirebbe solo se, come sembra credere Husserl, potessimo davvero specificare il contenuto di 'buono' in (1) in termini non normativi come 'avente le proprietà C'. In questo caso, 'buono' sarebbe solo un termine abbreviato per un insieme di proprietà che presumibilmente include già la proprietà B, dando così come risultato sorprendente e poco convincente che tutti i giudizi normativi sono, in qualche misura, tautologici. Infatti, se potessimo specificare in modo non normativo il contenuto di "buono" quando è riferito ai soldati, allora "coraggioso" dovrebbe certamente essere incluso nella lista delle sue specificazioni e, di conseguenza, (1) dovrebbe essere riformulato come "solo un soldato coraggioso è un soldato coraggioso (e obbediente, e altruista, e patriottico, ecc.)". Evidentemente questo non è il pensiero espresso nella proposizione (1).

Dobbiamo concludere dunque che 'buono' in (1.) non è specificabile in termini di un insieme non normativo di proprietà C, come vorrebbe Husserl, e che, di conseguenza, la natura normativa di (1.) rimane inalterata dal cambiamento della forma del giudizio². *Pace* Husserl, sia (1_n) che (1.) sono proposizioni normative: (1_n) ha una forma normativa ('dovrebbe'), mentre (1_n) ha una forma teoretica ('è') e un contenuto normativo. La convertibilità dei giudizi normativi in giudizi teorici risulta quindi comprensibile, ma in definitiva banale. Non equivale a fondare il normativo nel teoretico. Quando convertiamo i giudizi normativi in giudizi teoretici, come fa Husserl, trasponiamo semplicemente il loro elemento normativo dalla forma al contenuto, e, visto che il significato dell'aggettivo 'buono' non può essere specificato attraverso una lista di proprietà non normative, tale trasposizione è ben lontana dal costituire una *fondazione* filosofica delle proposizioni normative in proposizioni teoretiche non normative.

Alla luce di questo risultato è necessario spostare la nostra attenzione dai *giudizi* normativi ai *concetti* normativi. Ciò che si richiede per fondare la normatività è una teoria che chiarisca il significato di "buono" in (1.) e proposizioni simili, il cui contenuto include nozioni normative analoghe come quelle di "bello", "giusto", "corretto", ecc. Tutte queste nozioni sono *puramente valutative*, cioè, per esempio, quando diciamo che "solo un soldato coraggioso è un buon soldato" non intendiamo dire che un soldato che è coraggioso ha anche, oltre a quella proprietà, una seconda proprietà necessariamente connessa con essa (Geach 1956), come faremmo se dicessimo, per esempio, "solo un soldato coraggioso è un soldato affidabile". Sembra piuttosto che quello che stiamo dicendo in (1.) è che un soldato coraggioso è conforme all'ideale di un soldato, di nuovo, che è come un soldato *dovrebbe* essere. Ma cosa significa questo? E come può quest'idea piuttosto confusa ricevere un chiarimento fenomenologico?

2. CONCETTI SPECIFICAMENTE NORMATIVI COME PREDICATI DI *SÄTZE*

Passiamo ora al testo delle lezioni di Husserl sull'etica in cui egli introduce la sua interpretazione dei concetti specificamente normativi. Husserl inizia evidenziando la differenza tra due modi di formulare giudizi su oggetti, relazioni e proprietà. Egli chiama il primo "materiale" (*sachlich*), o, come lo rinomina in una nota, "ontico" (*ontisch*) (Husserl 2004, 259), e il secondo "critico" (*kritisch*) (Husserl 2004, 259). Nel primo modo di giudicare, intendiamo *determinare* (*bestimmen*) le cose (*Sachen*) nel senso più ampio possibile (includendo anche la sfera psicologica e quella ideale); operiamo

² I lettori familiari con l'argomento della domanda aperta di Moore potrebbero aver avvistato nel ragionamento husserliano e nella mia replica ad esso quella che Moore chiamava 'fallacia naturalistica'.

così con quelli che Husserl chiama "*Sachbegriffe*", termine difficile da tradurre, ma che potrebbe essere reso forse – seguendo il suggerimento di Husserl nella nota menzionata poc'anzi – con "concetti ontici". Nel secondo modo di giudicare, invece, operiamo con *concetti razionali* (*Vernunftbegriffe*) e intendiamo *criticare*, vale a dire sottoporre a scrutinio critico qualsiasi affermazione che abbiamo stabilito nel primo modo di giudicare. È cruciale notare che Husserl qui *non* sta ripetendo con etichette diverse le sue ben note distinzioni tra fatti ed essenze. I concetti ontici (*Sachbegriffe*) non sono impiegati per determinare solo fatti (*Tat-Sachen*), ma anche relazioni eidetiche. La distinzione tra concetti ontici e razionali e, corrispondentemente, tra atteggiamento ontico e razionale trascende così la distinzione tra fatti ed essenze, e gli atteggiamenti corrispondenti³. Husserl è esplicito su questo punto, e scrive che questo "modo ontico [*sachliche*] di considerare e giudicare" può essere "o empirico o a priori" (Husserl 2004, 260), e si chiede come sia possibile che ci sia, accanto all'ontico, un altro modo di considerare e giudicare le cose: "come è possibile che gli oggetti cadano sotto la sfera d'influenza di tali concetti non ontici [*außersachliche*] e come è possibile, in definitiva, che tutti i tipi di oggetti siano soggetti alla valutazione normativa [*Beurteilung*]?" (Husserl 2004, 260).

Per rispondere a questa domanda, Husserl comincia col tratteggiare un quadro complesso della correlazione tra soggettività e oggettività. Gli oggetti di ogni tipo sono *a priori* relazionabili ai soggetti egologici [*Ichsubjekte*] che li giudicano, li valutano, li perseguono praticamente, ecc. Ma oltre a questa correlazione familiare, Husserl prosegue sostenendo che abbiamo bisogno di riconoscere una correlazione a priori tra "oggetti in generale, *Sätze* in generale, e *Sätze* come puri significati" (Husserl 2004, 260). Così facendo egli introduce il concetto chiave di *Satz*, che, come ho anticipato sopra, in tedesco ordinario significa semplicemente *proposizione* o *frase*, ma che nella

³ Per questo motivo, il presunto enigma discusso in Carta 2021, cioè se le essenze e le relazioni eidetiche siano normative, non è giustificato. Husserl esclude esplicitamente la possibilità di interpretare le essenze in termini normativi laddove caratterizza l'atteggiamento eidetico come ontico [*sachlich*]. Carta sostiene che per Husserl le essenze non sono intrinsecamente normative, attingendo al capitolo dei *Prolegomeni* discusso nella sezione precedente del presente lavoro per corroborare questa affermazione; tuttavia, nei *Prolegomeni* la distinzione di Husserl tra giudizi teorici e normativi non fa appello alla distinzione tra fatti ed essenze. Carta conclude che le essenze possono avere un senso normativo (cioè, possono essere estrinsecamente normative) perché prescrivono regole per i corrispondenti atti di giudizio, cosicché, se l'essenza di A è B, allora dovrei giudicare che A è B (se mi interessa l'essenza di A). Questo, tuttavia, è vero anche per i fatti e non sembra essere una proprietà specifica dei giudizi eidetici. Se è un fatto che A è B, allora dovrei giudicare che A è B (se sono interessato ai fatti relativi ad A). Ne consegue che le essenze non sono normative, né intrinsecamente, né estrinsecamente, ma come ogni altro tipo di oggetto, empirico o meno, possono essere sottoposte a un esame normativo, in un senso che verrà chiarito in seguito.

fenomenologia di Husserl assume un significato tecnico che va oltre l'ambito della "proposizione" come unità linguistica e predicativa⁴. Che cos'è, dunque, un *positum* (*Satz*)?

Husserl introduce il termine "positum" nel paragrafo § 133 di *Idee I*, per designare "l'unità del senso e del carattere tetico" (Husserl 2002, 329), e nonostante egli presenti questa nozione come una riformulazione dell'unità di materia d'atto e di qualità d'atto esposta nelle *Ricerche logiche*, va notato che i *posita* sono "collocati" sul lato oggettuale della correlazione intenzionale. Il modo più diretto per chiarire il concetto di *positum* è definirlo semplicemente come "ciò che un atto intenzionale pone". Così, ci possono essere semplici "*posita* di un solo membro" in semplici atti percettivi o percezioni di valore (*Wertnehmungen*), così come "*posita* sintetici" (Husserl 2002, 329, trad. mod.) con più membri in atti categoriali come i giudizi e le volizioni intenzionali.

Soffermiamoci innanzitutto sui *posita* che appartengono alla sfera del giudizio. Il *positum* di un giudizio è la componente ideale che è comune a più atti di giudizio aventi lo stesso senso ideale (Husserl 2009, 144). Se io giudico che il gatto è sul tappeto e tu giudichi che il gatto è sul tappeto, abbiamo due atti di giudizio distinti ma uno stesso *positum*: il complesso di significati ideali 'il gatto è sul tappeto' (Husserl 2009, 180)⁵. Non basta soltanto separare concettualmente il *positum* dagli atti fattuali di giudizio; bisogna anche distinguerlo dallo stato di cose [*Sachverhalt*] posto dal giudizio. Uno stesso stato di cose può essere intenzionato, per così dire, a partire da diversi *posita* (Husserl 1996, 44). Se giudico che il gatto è sul tappeto e di conseguenza giudico che il tappeto è sotto il gatto, i due giudizi sono diretti verso uno stesso stato di cose, sebbene abbiano *posita* diversi. Poiché non poniamo le cose solo attraverso il giudizio, ma anche attraverso la semplice percezione, quando, per esempio, vediamo il gatto, possiamo estendere la quadruplica struttura eidetica "io-atto-*positum*-oggetto" anche agli atti intenzionali semplici. Pertanto, Husserl afferma: "Diciamo di ogni giudizio e di ogni atto in generale che esso si riferisce agli oggetti; d'altra parte, esso si riferisce all'oggetto 'attraverso' il suo contenuto di senso [*Sinnesinhalt*], cioè il *positum*, che, a sua volta, si riferisce all'oggetto a suo modo" (Husserl 2004, 261).

Per ricapitolare le distinzioni di Husserl, ogni atto di coscienza porta in sé un significato ideale. Il significato ideale dell'atto determina ciò che l'atto pone, cioè il *positum*. Il *positum*, tuttavia, non è una componente realmente inerente all'atto (la componente noetica): esso è parte del correlato intenzionale dell'atto (la componente noematica). Il *positum* si riferisce all'oggetto *determinandolo* come avente queste e quest'altre proprietà e come stante in queste e quest'altre relazioni, cioè le proprietà e le relazioni che

⁴ Si veda Brainard 2002, 199-200 per un'utile spiegazione dell'estensione husserliana del concetto di *Satz*.

⁵ Questo è il contesto in cui la traduzione del termine 'Satz' con 'proposizione' sarebbe appropriata: entrambi gli atti del giudizio infatti ospitano o articolano la stessa proposizione.

il contenuto di senso dell'atto comporta. Attraverso il "*positum*" l'atto rivendica un significato, per così dire. Esso pretende di determinare l'oggetto (o lo stato di cose) come esso è effettivamente⁶.

Il passo successivo nell'analisi consiste nel notare che mentre gli atti della semplice percezione o del giudizio sono diretti intenzionalmente verso l'oggetto stesso, e non verso il *positum*, in qualsiasi momento possiamo rendere tematico il *positum* e quindi trasformarlo in un oggetto a sé stante, qualcosa su cui è possibile una predicazione vera o falsa. Questa mossa non equivale a una svolta riflessiva: quando rendiamo il *positum* tematico, il nostro sguardo è ancora orientato oggettivamente, piuttosto che soggettivamente, e qualunque cosa diciamo sul *positum*, non affermiamo nulla sugli effettivi stati mentali coinvolti nel giudicare e nel percepire. Rendere il *positum* tematico equivale a uno spostamento dell'attenzione interno al lato noematico dell'esperienza. Quando avviene tale spostamento, emerge una nuova distinzione fondamentale: "Dobbiamo allora essere più precisi e distinguere tra l'oggetto 'reale', 'vero' e l'oggetto inteso [*vermeinten*], l'oggetto tra virgolette" (Husserl 2004, 263). L'oggetto tra virgolette non deve necessariamente essere reale: Husserl fa l'esempio di qualcuno che giudica sul dio azteco Huitzilopochtli. Anche se abbiamo buone ragioni per credere che Huitzilopochtli non sia reale, i giudizi su di lui si riferiscono a uno stesso oggetto e lo pongono secondo certe prospettive di significato, per esempio, se qualcuno dice che Huitzilopochtli è un grande dio e poi aggiunge che Huitzilopochtli è anche un dio piumato. Entrambi i *posita* determinano lo stesso oggetto (non reale)⁷.

Un'altra frase che Husserl usa per chiarire queste distinzioni, attingendo di nuovo a un'espressione comune nel tedesco ordinario, è "Gegenstand im Sinne", letteralmente, l'oggetto che sta in un certo senso, cioè l'oggetto determinato in un certo modo, secondo una certa prospettiva di senso o di significato. A proposito di un tale oggetto, Husserl scrive: "questo oggetto che sta in un certo senso (così come l'intero stato di cose del *positum*) ha una relazione essenziale con l'oggetto del discorso ordinario, con l'oggetto reale: cioè, se il *positum* è vero, allora la componente oggettiva intenzionata nel *positum* ha il valore di essere reale [*wirklich*]" (Husserl 2004, 263). Questo punto

⁶ Steven Crowell ha quindi ragione nel sostenere che per Husserl le esperienze hanno "la struttura di una pretesa" (Crowell 2013, 150), anche se, per essere precisi, questo è vero solo per le esperienze posizionali, cioè quelle in cui il carattere tetico del noema non è neutralizzato. Come ho sottolineato nell'introduzione, le esperienze immaginative non hanno la struttura di una pretesa, ma al massimo solo una parvenza di essa.

⁷ Si noti la differenza con il centauro immaginario menzionato nell'introduzione. Se dico "Huitzilopochtli è un dio piumato", io avanzo una pretesa posizionale, vale a dire che la proprietà di essere piumato determina correttamente l'oggetto Huitzilopochtli. Se mi limito a immaginare Huitzilopochtli come piumato, al contrario, non pongo nulla, come nel caso del centauro.

prefigura già la prospettiva normativa, di cui Husserl si sforza di chiarire la possibilità, ma prima occorre introdurre un'altra distinzione.

Husserl nota che c'è una profonda differenza tra una scienza degli *atti* e una scienza dei *significati* (Husserl 2004, 264). Se ci basiamo sulle analisi precedenti, possiamo figurarci una scienza che si occupi esclusivamente dei significati come entità ideali, cioè una logica e una grammatica pure. Essa studierebbe le possibili combinazioni di significati nei *posita*, nelle loro dimensioni logiche, semantiche, mereologiche e grammaticali. Una tale scienza non avrebbe bisogno di occuparsi degli atti del giudicare, del percepire, ecc. né dei soggetti di tali atti. Non vale però il contrario. Una scienza pura degli atti sarebbe inconcepibile indipendentemente dai significati. Sono i significati nelle loro molteplici configurazioni che garantiscono agli atti la loro unità fenomenologica come stati intenzionali. Anche gli atti possono essere studiati in termini ideali, ma i significati (o sensi) *in cui* si collocano gli oggetti e gli stati di cose sul lato noematico della correlazione godono di uno statuto autonomo rispetto agli atti che li intenzionano.

Se ci concentriamo sull'ambito ideale dei significati, compresi gli oggetti che essi determinano considerati meramente come intesi, possiamo, in primo luogo, esplorare tale ambito in un puro atteggiamento *ontico*. Questo è, secondo l'auto-interpretazione di Husserl, l'atteggiamento che caratterizza, per esempio, la sua quarta *Ricerca logica*, che è dedicata all'idea di una grammatica pura, cioè a una grammatica puramente logica che studia le possibili combinazioni e funzioni che i significati possono assumere all'interno di formazioni complesse come proposizioni, inferenze, ecc. Tuttavia, la logica non si esaurisce nella grammatica pura. Né essa si può accontentare di una semplice teoria della consistenza. Oltre alla prospettiva ontica sui significati, la logica richiede una prospettiva che si occupi della *verità* o *falsità* dei significati e dei *posita*, ed è qui che emerge originariamente la dimensione della normatività. Husserl scrive:

Finché abbiamo un mero interesse ontico per l'ambito dei significati e seguiamo puramente le caratteristiche e le connessioni ontiche dei significati, cioè, come abbiamo detto, finché conduciamo meramente un'indagine ontica dei significati, non emergono predicati come verità e falsità, e nemmeno altri predicati relativi a verità e falsità che chiamiamo predicati specificamente logici, come i predicati di 'causa necessaria' e 'conseguenza necessaria'. Questo fatto non riguarda solo i cosiddetti predicati logici, ma anche i predicati assiologici ed etici, per quanto riguarda i loro domini caratteristici.
(Husserl 2004, 268).

I predicati, come "vero" e "falso", nella sfera della logica sono ciò che Husserl chiama "predicati specificamente normativi" (Husserl 2004, 268) e, in linea con l'analisi precedente, sono caratterizzati dal fatto che "i loro soggetti sono significati e *posita* e, viceversa, i predicati normativi sono definiti dal fatto che affermano qualcosa sui significati, riguardo alla loro legittimità, alla loro verità" (Husserl 2004, 269). I predicati

specificamente normativi sorgono quindi quando prendiamo una posizione normativa riguardo all'ambito del significato. Quando diciamo di un *positum* che è vero, per esempio, non stiamo semplicemente indicando un'altra componente di significato al suo interno: "tali affermazioni non sono affermazioni ontiche sui significati cioè non si può mai incorrere nella legittimità o illegittimità di un *positum* attraverso la sua analisi, e ancor meno guardando il *positum* secondo il suo contenuto rispetto ad altri *posita*" (Husserl 2004, 269). Ma cosa sono allora? Il primo passo verso una chiarificazione dell'origine dei concetti normativi è lo spostamento dell'attenzione dagli oggetti ordinari ai *posita*, sebbene non sia sufficiente una mera contemplazione ontica dei *posita* che studi le loro componenti di significato e le leggi delle loro possibili connessioni. Nella sfera del giudizio l'attribuzione a un *positum* di predicati normativi come verità e falsità è una funzione del *riempimento intuitivo* del *positum*

In questo caso io stesso devo realmente emettere un giudizio e devo giudicare in modo intuitivo ed evidente. Sotto il titolo 'datità della verità' ho certamente ancora lo stesso *positum* in termini di significato, ma lo ho come contenuto di una coscienza che conferisce a tutti i componenti del significato (secondo il loro senso) pienezza intuitiva e che lo dà come vero. Quando non è così, lo stesso *positum* è dato nel modo di un vuoto corrispondente e di una distanza dalle cose stesse [*Sachferne*]
(Husserl 2004, 269-270).

Per riassumere: per Husserl, i predicati specificamente normativi sorgono quando nella sfera dei significati ideali e dei *posita* assumiamo un atteggiamento che si interessa del loro riempimento intuitivo o dell'assenza di un tale riempimento. In altre parole, attribuendo verità a un *positum*, affermiamo di aver registrato (o almeno di poter registrare) la coincidenza tra il *positum* e l'oggetto o lo stato di cose reali che il *positum* pone come sussistenti in questo e quest'altro senso (cioè, l'oggetto o lo stato di cose in quanto determinato da questa e quest'altra componente di significato).

Inoltre, in linea con l'interpretazione husserliana delle valutazioni e delle volizioni in termini di atti posizionali, le nozioni generali di verità e falsità possono essere estese, con le opportune modifiche, alle sfere dell'assiologia e della teoria pratica:

Se riconosciamo che anche la coscienza valutativa e pratica ha i suoi *posita* peculiari, che hanno le loro strutture formali, le loro leggi eidetiche specifiche e le forme di connessione [...] con i loro modi corrispondenti di esibizione intuitiva [*Ausweisungen*], allora dobbiamo avviare un'indagine sistematica delle leggi normative che regolano la connessione eidetica e conforme a legge dei predicati normativi assiologici e pratici (bellezza, bontà, ecc.) alle corrispondenti forme di posizione (Husserl 2004, 271).

C'è quindi un senso in cui i predicati logici "vero" e "falso" possono essere considerati come titoli generali per *tutti i tipi di posita*, compresi quelli che non sono, in senso stretto, dossici o logici⁸.

Un *positum* di valore può essere designato come vero se il valore che pone è dato anche intuitivamente. Allo stesso modo, la posizione di uno scopo, così come dei mezzi necessari per raggiungerlo, può essere designato come vero se lo scopo è posto sulla base di una sottostante coscienza intuitiva del valore ad esso associato. Se questo è corretto, allora la bellezza è un tipo di verità, cioè il tipo specifico di verità dell'esperienza estetica, e anche la bontà è un tipo di verità, cioè il tipo specifico di verità dell'esperienza pratica e morale. Tutti questi predicati si legano *originariamente* ai *posita* e asseriscono che i loro oggetti e stati di cose sono dati intuitivamente oltre ad essere intenzionati in modo vuoto attraverso il *positum*. Per quanto riguarda i valori, è rilevante che nella teoria di Husserl i valori e la coscienza dei valori non siano identificati *tout court* con la normatività. Quando Husserl usa la parola *Wert*, a volte si riferisce alle cose e agli stati di cose che possiedono valore⁹, a volte ai valori come entità ideali che le cose e gli stati di cose esibiscono. In entrambi i casi, i valori sono prima di tutto oggetti, cioè *Gegenstände* nel senso logico formale. Di conseguenza, possono essere colti sia in un atteggiamento puramente ontico che in un atteggiamento normativo, come tutti gli altri tipi di oggetti. Quando mi godo un paesaggio o contemplo un quadro in un museo, o quando ammiro l'azione generosa di un amico, non c'è in campo alcuna specifica normatività nella coscienza corrispondente. Ci può essere qualcosa come una semplice percezione di valore che non implica però l'essere interessati al riempimento intuitivo del *positum* di valore in questione. Al contrario, quando vedo il paesaggio come *bello* o l'azione come *buona*, e ancora più esplicitamente se formulo i giudizi corrispondenti, dirigo il mio sguardo sul *positum* e registro il suo riempimento intuitivo. In altre parole, *bello* in senso originario è il *positum* del paesaggio; l'attribuzione di bellezza al *positum* del paesaggio indica che le sue qualità estetiche si danno in una coscienza intuitiva esattamente nel modo in cui sono intenzionate.

Il fatto che i predicati normativi si leghino *originariamente* ai *posita* non implica però che si leghino *esclusivamente* ai *posita*. Nei paragrafi seguenti Husserl descrive una duplice *trasposizione (Übertragung)* che va (1) dal *positum* all'atto corrispondente e (2) dal *positum* all'oggetto corrispondente. Tali trasposizioni sono pienamente legittime e una corretta comprensione degli spostamenti intenzionali che stanno alla loro origine

⁸ Parlo più ampiamente del concetto di verità nella fenomenologia husserliana in Staiti 2018.

⁹ Per le cose e gli stati di cose dotati di valore la parola *Güter*; cioè beni, sarebbe probabilmente più adatta, ma Husserl limita l'uso di *Güter* a cose e stati di cose il cui valore dipende dal loro essere reali, il che esclude cose e stati di cose che possiedono valore estetico. Per Husserl il valore estetico è indifferente alla realtà dei suoi portatori, quindi gli oggetti di valore estetico, che egli chiama *Schönheiten* (bellezze), non sono beni. Cfr. Husserl 2004, 187-190.

è la chiave per poter rendere giustizia al nostro ordinario discorso normativo su oggetti e atti senza alcun riferimento esplicito ai *posita*. Rivolgere l'attenzione a tali trasposizioni aiuta anche ad attribuire significati definiti ad una serie di termini analoghi il cui uso ordinario tende ad essere indisciplinato.

La prima trasposizione va dai *posita* agli atti, per esempio, dal *positum* del giudizio all'atto del giudicare, dal *positum* percettivo all'atto del percepire, dal *positum* del valore all'atto del valutare, ecc. Gli atti i cui *posita* sono veri sono meglio caratterizzati come corretti o giusti (*richtig*) (Husserl 2004, 271), mentre gli atti i cui *posita* sono falsi, sono errati. Husserl sostiene che in un primo momento questo tipo di trasposizione non sembra dare origine ad alcuna nuova disciplina o linea di indagine, poiché la prospettiva normativa sugli atti è semplicemente una modifica della prospettiva originariamente normativa sui *posita*; tuttavia, gli atti che includono tali predicati normativi delineano una sfera strettamente delimitata di atti coscienti, gli "atti specifici della ragione" (Husserl 2004, 271). Tali atti della ragione meritano un esame approfondito in termini delle loro strutture eidetiche e dei complessi nessi motivazionali che sostengono l'attribuzione di predicati normativi ai *posita*. Una scienza della ragione sarebbe un compito a sé stante, e rappresenta probabilmente il cuore stesso della fenomenologia trascendentale (si veda Cimino 2020 per un'approfondita delucidazione di questa questione).

La seconda trasposizione va dai *posita* agli oggetti e agli stati di cose ed è una conseguenza diretta della funzione *determinante* che pertiene ai *posita*. Porre un oggetto o uno stato di cose come stante in un certo senso equivale a determinare gli oggetti come aventi queste e queste altre proprietà. Nel nucleo stesso di un *positum*, quindi, deve esserci una semplice *Gegenstandssetzung*, la semplice posizione di un oggetto. Husserl sostiene che, poiché generalmente usiamo la parola 'verità' come un predicato specificamente normativo per i *posita* di giudizi allora "abbiamo allora bisogno di una parola che esprima il parallelo concetto normativo per i *posita* degli oggetti e questo è ciò per cui bisogna parlare di esistenza" (Husserl 2004, 276). Secondo la teoria di Husserl, dunque, l'esistenza non è un predicato reale di oggetti, ma piuttosto un predicato normativo di "oggetti intesi come tali" (Husserl 2004, 276). Come prosegue a spiegare: "Ciò che chiamiamo esistente o non esistente è l'oggetto tra virgolette, intendendo con ciò, come abbiamo spiegato sopra, il *positum* d'oggetto con la sua posizione d'essere [*Seinthese*]" (Husserl 2004, 276). Sottolineiamo il punto più rilevante di questi passaggi, che abbiamo anticipato nella sezione introduttiva di questo articolo. L'esistenza è un concetto normativo. Essa esprime il fatto che la posizione dossica dell'oggetto è riempita intuitivamente. Altrove Husserl sostiene che se così non fosse e l'esistenza esprimesse una proprietà, cioè l'essere, dell'oggetto reale allora un giudizio esistenziale come "questo tavolo esiste" equivarrebbe a una "pura tautologia ridicola" (Husserl 1996, 189). Questo perché l'espressione nominale "questo tavolo" nel giudizio comporterebbe già

una posizione d'essere, che il verbo "esiste" ripeterebbe semplicemente in modo ridondante. Se, al contrario, 'questo tavolo' viene preso come un oggetto tra virgolette, cioè un *positum* d'oggetto, allora il verbo 'esiste' esprime in modo non banale la legittimità di tale *positum*, il fatto che l'essere che viene attribuito all'oggetto si dà anche in un atto di coscienza intuitivo¹⁰.

Un oggetto il cui corrispondente *positum* d'oggetto è stato riconosciuto come legittimo, quindi, come esistente, assume la proprietà duratura di essere reale, e questo è l'esempio più elementare di una proprietà normativa che "migra", per così dire, dall'ambito dei significati e dei *posita* all'ambito degli oggetti e degli stati di cose. Ma c'è di più: "gli oggetti reali che sono già stati riconosciuti come tali nella conoscenza assumono predicati normativi in quanto hanno ricevuto un contenuto di senso attraverso la valutazione o per mezzo di *posita* logici o per mezzo di ulteriori *posita* determinanti" (Husserl 2004, 286). In altre parole, la registrazione del riempimento intuitivo di un *positum*, che va di pari passo con l'attribuzione di un predicato specificamente normativo, ha un impatto sull'insieme permanente dei contenuti di significato che sono attribuiti all'oggetto o allo stato di cose corrispondente. Un paesaggio che ho giudicato come bello porta con sé questa proprietà, per così dire, anche se la sua attribuzione originale deve essere idealmente ricondotta alla registrazione del riempimento intuitivo del *positum* del paesaggio con le sue qualità estetiche. È indicativo, ad esempio, che un paesaggio non possa essere bello, punto e basta. Se qualcuno ci chiede perché giudichiamo bello un determinato paesaggio, probabilmente cominceremo a enunciare le peculiari qualità concrete che esso possiede. Dicendo che è bello, stiamo registrando il fatto che tutte quelle qualità estetiche sono *effettivamente* date in carne ed ossa, che il *positum* estetico è legittimato in queste e queste altre componenti di significato. Qualcosa di simile si può dire dei *posita* logici e dei *posita* etici. Attraverso le nostre valutazioni normative, le cose del nostro mondo assumono, per così dire, un nuovo strato di significato, che possiamo in qualsiasi momento sottoporre a un esame critico. Così facendo, possiamo riattivare la prospettiva originale sui *posita* e il loro riempimento intuitivo che, per Husserl, è la vera fonte della normatività.

¹⁰ Questa è una soluzione elegante ed estremamente innovativa a un vecchio problema. L'esistenza non è considerata un predicato reale di oggetti ordinari, come nella metafisica pre-kantiana, ma non è nemmeno considerata una proprietà relazionale che esprime la relazione di un concetto a qualcosa fuori di sé, come in Kant. Né l'esistenza è considerata come la proprietà di una *Vorstellung* in quanto oggetto mentale, come in Bolzano (cfr. Husserl 1996, 192-198). Piuttosto, l'esistenza è interpretata come un predicato di qualcosa che sta sul lato oggettivo della correlazione intenzionale, il *positum*, ma, come in Kant, non una proprietà *reale*, bensì *normativa*. Oserei dire che considerare l'esistenza come una proprietà *normativa*, piuttosto che reale, è il tratto distintivo della filosofia trascendentale in generale, ma non mi è possibile argomentare questa affermazione qui. Ho discusso alcune di queste questioni rispetto alla teoria del giudizio esistenziale di Husserl in Staiti 2017, 201-202.

A questo punto il testo di Husserl passa alla distinzione fra natura e spirito menzionata nel titolo (fuorviante) attribuitogli: lo spirito è l'ambito del normabile, mentre la natura è lo strato più basso della realtà concreta, che resiste ad ogni valutazione normativa. Seguire Husserl lungo questo ulteriore percorso di indagine andrebbe oltre le finalità di questo articolo, ma è degno di nota, per concludere questo paragrafo, che la famosa distinzione husserliana tra natura e spirito (si veda Staiti 2014a per un'ampia trattazione) derivi dalla distinzione tra normativo e non normativo, e non il contrario.

CONCLUSIONE

Se l'analisi di Husserl è corretta, essa presenta allora tutta una serie di conseguenze di impatto diretto sulle discussioni contemporanee in metaetica e, più in generale, sulla teoria meta-normativa. Ne citiamo tre, indicando così ulteriori linee di ricerca che andranno indagate in altri lavori.

1. C'è un certo consenso nella letteratura di riferimento sul fatto che la normatività nasce come prodotto di una sorta di distanziamento tra noi, in quanto soggetti delle nostre azioni e credenze, e le inclinazioni, i desideri, ecc. che accadono in noi. Tale distanziamento è stato interpretato in vari modi: ora in termini di riflessione (Korsgaard 2009, 116), ora come la rottura dell'assorbimento nelle pratiche quotidiane (Crowell 2013, 249 rende così la concezione di Heidegger), ora come la capacità di avere desideri di secondo ordine (Frankfurt 2006). Per Husserl la distanza coinvolta nell'origine della normatività è il divario tra il *positum* e il suo corrispondente oggetto o stato di cose. Non è il prodotto di qualche abilità o capacità speciale che abbiamo, ma piuttosto una distanza che è radicata nella struttura a priori dell'intenzionalità posizionale come tale. Se è così, allora ogni essere capace di intenzionalità posizionale è a priori capace di una posizione normativa, non importa quanto rudimentale o implicita essa possa essere. Quindi, sembra perfettamente ragionevole attribuire la possibilità di una posizione normativa anche agli animali non umani.
2. La posizione di Husserl sui concetti specificamente normativi dovrebbe portare ad una ridefinizione della distinzione abitualmente accettata tra concetti sottili e spessi. Questa terminologia suggerisce infatti una differenza di grado tra concetti come "crucele" (spesso) e concetti come "buono" (sottile). Nell'analisi di Husserl, al contrario, il punto è che concetti come "crucele" sono predicati di oggetti ordinari, mentre un concetto specificamente normativo

come “buono” viene predicato originariamente di *posita*, e solo mediatamente di oggetti ordinari.

3. Nell'interpretazione di Husserl, il concetto di 'bene' non descrive nulla degli oggetti ordinari e la sua funzione specifica e originaria è quella di predicare il riempimento intuitivo di un *positum* (in questo caso: moralmente) dotato di contenuto assiologico. Ciò sembra offrire la possibilità di reinterpretare conseguentemente il famoso argomento delle domande aperte di Moore. La ragione per cui domande come "X è Y, ma è davvero buono?" sono sempre aperte non è strettamente semantica. Piuttosto, le domande mooreane sono sempre aperte perché chiedono se un oggetto tra virgolette (X), che è posto come avente la presunta proprietà morale (Y), sia davvero dato intuitivamente in modo tale da confermare la qualità morale che gli viene attribuita (si veda Staiti 2020 per un'ampia esposizione di questo argomento).

Su tutti e tre i punti, la teoria di Husserl merita di essere presa in seria considerazione e sembra essere in grado di fornire un contributo estremamente innovativo nell'ambito della teoria metanormativa, area filosofica in grande espansione oggi.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare Andrea Cimino e Niall Keane per i loro commenti acuti su una precedente versione di questo contributo. Devo molto anche a Sara Heinämaa e a Mirja Hartimo per avermi invitato a una conferenza a Helsinki nel 2017, nella quale hanno preso forma molte delle idee di questo contributo. Ringrazio di cuore Rosario Croce per essersi fatto carico della traduzione.

(traduzione dall'inglese di Rosario Croce)

REFERENCES

- Baker, D. (2018): “The Varieties of Normativity”, in: McPherson, T. / Plunkett, D. (eds.), *The Routledge Handbook of Metaethics*. Routledge: New York. 567-581.
- Brainard, M. (2002): *Belief and its Neutralization. Husserl's System of Phenomenology in Ideas I*. SUNY Press: Albany NY.
- Burch, M./ Marsh, J. / McMullin, I. (eds.) (2019): *Normativity, Meaning, and the Promise of Phenomenology*. Routledge: New York.

- Carta, E. (2021): “Husserl on Eidetic Norms”. *Husserl Studies* 2021, Online First. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10743-020-09284-5>
- Cimino, A. (2020): “Husserl’s Project, Critique, and Idea of Reason”. *Journal of Transcendental Philosophy* 1/2. 183-217.
- Crowell, S. (2013): *Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Doyon M./Breyer T. (2015): *Normativity in Perception*. Palgrave/Macmillan: London.
- Drummond J. (2019): “Intentionality and (Moral) Normativity”, in: Burch, M./ Marsh, J. /McMullin, I. (eds.): *Normativity, Meaning, and the Promise of Phenomenology*. 101-119.
- Frankfurt, H. (2006): *Taking Ourselves Seriously & Getting it Right*. Stanford: Stanford University Press.
- Geach, P. (1956): “Good and Evil”. *Analysis* 17/2. 33-42.
- Heinamaa S. (2019): “Constitutive, Prescriptive, Technical, or Ideal? On the Ambiguity of the Term “Norm””, in: Burch, M./ Marsh, J. /McMullin, I. (eds.): *Normativity, Meaning, and the Promise of Phenomenology*. 9-28.
- Husserl, E. (1996): *Logik und Allgemeine Wissenschaftstheorie Vorlesungen 1917/18, mit ergänzenden Texten aus der ersten Fassung 1910/11*. Husserliana XXX. Kluwer: Dordrecht et al.
- Husserl, E. (2002): *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro primo*. Einaudi: Torino.
- Husserl, E. (2004): *Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920 und 1924*. Husserliana XXXVII. Kluwer: Dordrecht et al.
- Husserl, E. (2009): *Untersuchungen zur Urteilstheorie Texte aus dem Nachlass (1893-1918)*. Husserliana XL. Springer: Dordrecht.
- Husserl, E. (2015): *Ricerche logiche*. Il Saggiatore: Milano.
- Iocco, G. (2016): “Husserl e la fondazione della normatività”, in: B. Centi (ed.), *Tra corpo e mente: Questioni di Confine*. Le Lettere: Firenze. 151-172.
- Korsgaard, C. (2009): *Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity*. Oxford University Press: Oxford.
- Staiti, A. (2014a): *Husserl’s Transcendental Phenomenology: Nature, Spirit, and Life*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Staiti, A. (2014b), Review of Steven Crowell, *Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger* (Cambridge University Press 2013). *Journal of the History of Philosophy* 52/2, 387-388.
- Staiti, A. (2017): *Urteilstheorie*, in: S. Luft / M. Wehrle (eds.), *Husserl-Handbuch*. Metzler Verlag: Stuttgart. 196-204.
- Staiti, A. (2018): “Fenomenologia, intenzionalità e verità”. *Paradigmi: Rivista di Critica Filosofica* 36/1. 65-76.
- Staiti, A. (2020): *Etica naturalistica e fenomenologia*. Il Mulino: Bologna.